

Immobili abusivi da demolire

MATTEO BARBERO

La Corte costituzionale ha bocciato le disposizioni approvate dalla regione Campania Anche quando sono entrati nel patrimonio comunale Gli immobili abusivi devono essere demoliti anche quando sono entrati nel patrimonio dei comuni, che possono decidere di conservarli solo in presenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che non siano in contrasto con l'assetto urbanistico, ambientale o con il rispetto dell'assetto idrogeologico. Si tratta di una valutazione che deve essere svolta caso per caso e che non può rappresentare l'esito normale del procedimento. Alla luce di questo principio fondamentale nel Testo unico sull'edilizia (dpr 380/2001) e riconducibile alla materia «governo del territorio» (art. 117, comma 3, Cost.), la Consulta, con la sentenza n. 140 depositata ieri (relatrice Silvana Sciarra), ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge della regione Campania n. 19/2017, che consentiva in termini assai più ampi la conservazione delle opere sottratte ai privati che non abbiano adempiuto all'ordine di demolizione. Secondo la Corte, infatti, il legislatore statale, «in considerazione della gravità del pregiudizio recato all'interesse pubblico» dagli abusi urbanistico-edilizi, ne ha imposto la rimozione, con il conseguente ripristino dell'ordinato assetto del territorio, «in modo uniforme in tutte le regioni». Al contrario, la legge regionale campana consentiva di conservarli in una pluralità di casi rimessi alla valutazione dei singoli comuni. In tal modo, secondo i giudici delle leggi, questo diventava l'«esito normale» di una procedura che, invece, deve tendenzialmente concludersi con la demolizione del manufatto. Si tratta di una regola che conosce una sola eccezione, allorché, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, vi sia uno specifico interesse pubblico prevalente rispetto al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, e sempre che la conservazione non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. Il «disallineamento» della disciplina regionale rispetto al principio fondamentale della legislazione statale finisce con intaccare e al



tempo stesso sminuire l' efficacia anche deterrente del regime sanzionatorio dettato dallo stato, la cui funzione essenzialmente ripristinatoria non ne esclude l' incidenza negativa nella sfera del responsabile». L' effettività delle sanzioni, ha osservato la Corte, risulterebbe «ancora più sminuita nel caso di specie, in cui l' interesse pubblico alla conservazione dell' immobile abusivo potrebbe consistere nella locazione o nell' alienazione dello stesso all' occupante per necessità responsabile dell' abuso». In tal caso, l' illecito urbanistico-edilizio si tradurrebbe in un vantaggio per il trasgressore. Messa alla prova. Da segnalare anche la sentenza n. 141 che ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell' imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. La richiesta dei riti alternativi infatti costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa e si determinerebbe un contrasto con il principio di uguaglianza posto dall' art. 3 Cost. se si dovesse riconoscere tale facoltà solo nel caso in cui gli elementi alla base della contestazione suppletiva erano già presenti al momento in cui la richiesta avrebbe dovuto essere presentata e non anche quando essa non ha potuto essere esercitata a suo tempo per l' errore compiuto dal pubblico ministero.